

CAMERA DEI DEPUTATI N. 864

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELCI, FIORET, MAROCCO, SANTUZ

Presentata il 30 novembre 1976

Concessione a favore del comune di Trieste di un contributo straordinario di lire 12 miliardi per la costruzione dell'acquedotto dell'Isonzo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le riserve idriche che riforniscono attualmente la città di Trieste provengono dal fiume Timavo che scorre, per ben 54 chilometri, in territorio jugoslavo, dove ha origine.

Tale situazione rappresenta un grave inconveniente poiché in quel tratto il territorio è andato sempre più sviluppandosi l'insediamento industriale e l'inurbamento delle popolazioni agricole, con conseguente inevitabile degradazione dell'ambiente, che è causa di frequenti ed accertati inquinamenti delle acque utilizzate nel territorio italiano per usi idropotabili, tanto che, assai spesso, per la tutela della salute pubblica, si è costretti a sospendere l'erogazione.

Alcuni anni or sono venne redatta una variante al piano regolatore generale degli acquedotti — approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968 — che prevedeva, per l'approvvigionamento idrico di questa città, la captazione e l'utilizzazione delle acque da prelevare dalle falde sotterranee del fiume Isonzo, in località Ronchi dei Legionari, che offrono una più sufficiente disponibilità e le più ampie garan-

zie per un idoneo impiego al fine cui andrebbero destinate. Per la tempestiva realizzazione dell'opera venne ammessa a contributo la somma di lire 1.200.000 per un primo lotto di lavori, con la riserva di proseguire nell'intervento con gli stanziamenti che sarebbero stati autorizzati con i bilanci dei successivi esercizi.

Dopo l'istituzione delle Regioni a statuto ordinario e con il trasferimento a queste delle funzioni amministrative dello Stato in materia d'opere acquedottistiche, gli stanziamenti per l'applicazione delle citate disposizioni agevolative alle regioni a statuto speciale e per opere di carattere interregionale, sono stati talmente esigui da non consentire di prendere in ulteriore considerazione la possibilità di raggiungere, con i mezzi a disposizione, lo scopo che ci si era prefissi.

Il problema è perciò rimasto insoluto. La Regione interessata, preoccupata, ha provveduto, sulla base delle prescrizioni e dei suggerimenti contenuti nel voto con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici si era pronunciato sulla suddetta proposta di variante, a far redigere il progetto generale esecutivo del nuovo acquedotto e

a sottoporlo all'esame del proprio Comitato tecnico, che lo ha approvato.

La realizzazione dell'opera, che la Regione, in relazione alla estesa attribuzione conferitale con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, era venuta nella determinazione di attuare, nella consapevolezza della gravità e dell'urgenza che il problema riveste, comporta la spesa di circa 22 miliardi di lire.

I terribili eventi del maggio 1976 che hanno colpito profondamente gran parte della regione Friuli-Venezia Giulia, hanno dovutamente imposto che alle risorse finanziarie di cui la Regione poteva disporre fosse data una diversa destinazione per far fronte alle sopravvenute esigenze. La Regione stessa intende però assolvere ugualmente l'impegno assunto per l'approvvigionamento idrico di Trieste, ma per tale scopo è indispensabile l'intervento ausiliario dello Stato, poiché a causa delle ridotte disponibilità finanziarie, dovute alla suddetta catastrofe, la Regione non può fronteggiare la spesa prevista.

Tale intervento integrativo appare tanto più giustificato in quanto trattasi di una situazione particolare cui va riconosciuto un carattere di eccezionalità dato che, come si è già posto in evidenza, le risorse idriche su cui la città di Trieste può fare ora assegnamento hanno la loro origine in territorio straniero per cui si rende impossibile adottare qualsiasi provvedimento cautelativo e tutelativo per impedire gli inquinamenti delle acque che, per le esposte cause, si vanno facendo sempre più frequenti e rappresen-

tano quindi un'incombente minaccia per la ulteriore utilizzabilità delle risorse stesse.

Si tratta, pertanto, di una questione molto delicata che coinvolge i rapporti con la vicina Jugoslavia e a cui lo Stato non può mantenersi estraneo, quale che sia la normale legislazione in vigore per la disciplina della materia. A causa della situazione venutasi a creare dopo il terremoto del maggio 1976 la Regione può sostenere solo parzialmente la spesa richiesta per la costruzione del nuovo acquedotto e ha ipotizzato di potersi accollare un onere non superiore ai 10 miliardi di lire. L'intervento statale dovrebbe prevedere perciò la concessione, a favore del comune in questione, di un contributo straordinario sulla spesa globale occorrente, di lire 12 miliardi, che può essere ripartito in quattro esercizi finanziari, in considerazione sia della situazione generale del bilancio sia dei tempi tecnici che sono prevedibili per la realizzazione dell'opera.

Il proposto finanziamento straordinario non contrasta con la politica degli investimenti produttivi che il Governo intende perseguire sul piano generale, essendo ben noto quali siano le esigenze di Trieste e della provincia in tale settore e non potendo il loro soddisfacimento essere disgiunto da una piena sicurezza di normale rifornimento idrico.

Onorevoli colleghi, considerata l'importanza e l'assoluta urgenza dell'opera progettata, per la quale si richiede l'intervento ausiliario dello Stato, siamo certi del vostro pieno consenso per la sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È concesso al comune di Trieste, nella spesa occorrente per la costruzione dell'acquedotto dell'Isonzo con utilizzazione delle acque da prelevare dalle falde sotterranee di detto fiume, un contributo straordinario di lire 12 miliardi ripartito in lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1977, 1978, 1979 e 1980.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 3 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si provvederà mediante riduzione dei fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'occorrente variazione di bilancio.